Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Lunedì, 5 settembre 1932 - Anno X — Numero 205

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Autorizzazione a promuovere la Mostra nazionale fascista di lavori femminili in Bari . . . . Pag. 3910

Autorizzazione a promuovere la IV Mostra regionale d'arte degli Avanguardisti toscani in Siena . . . . . . Pag. 3910

Autorizzazione a promuovere la IV Mostra nazionale della Radio in Milano . . . . Pag. 3910

Autorizzazione a promuovere la prima Esposizione regionale d'arte femminile in Messina . . . . Pag. 3910

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. 1059.
Classificazione fra le strade statali del tronco provinciale Oristano-Macomer Bivio per Mores e dell'altro tronco provinciale Oristano-Bivio per Mores (presso la Cantoniera Cabu Abbas)-Tiesi-Ittiri-strada statale 126 (presso la Cantoniera Scalacavalli) . . . . Pag. 3910

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 1060.
Abilitazione professionale dell'esercizio dell'attività di stimatore pratico in tabacchicoltura . . . . Pag. 3911

REGIO DECRETO 5 agosto 1932, n. 1061.
Sostituzione del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Recanati e proroga della gestione stessa . . . . Pag. 3911

REGIO DECRETO 19 agosto 1932, n. 1062.
Revoca del R. decreto 6 giugno 1932, n. 810, relativo alla istituzione di un Comitato permanente per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire Mostre, Fiere ed Esposizioni nel Regno . . . . Pag. 3912

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1063.
Approvazione dello statuto organico della « Fondaz nito Mussolini per le opere assistenziali del Regime n vincia di Perugia », con sede in Perugia I

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 1064.
Numero dei membri delle Fabbricerie di alcune Chiese parrocchiali e curaziali della Diocesi di Concordia . . . Pag. 3912

REGIO DECRETO 13 agosto 1932.
Cessazione dell'on. ing. Gaetano Postiglione dalla carica di presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e nomina del nuovo presidente . . . . Pag. 3913

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzioni di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3913

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero degli affari esteri: R. decreto-legge n. 971 del 22 luglio 1932-X, relativo all'approvazione degli Accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera . . . . Pag. 3916

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 3,50 per cento (1906) . . . . Pag. 3916

Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 3916

Ministero delle corporazioni: 1° Elenco di trasferimenti di marchi di fabbrica registrati nel 1930 . . . . Pag. 3916

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Riconoscimento del Consorzio di irrigazione Tabiele Maiole in provincia di Aosta. Pag. 3923

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . Pag. 3923

Ministero degli affari esteri: Accordo per lo scambio dei pacchi postali fra l'Italia ed il Commonwealth d'Australia. Pag. 3923

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la Mostra nazionale fascista di lavori femminili in Bari.

Con decreto in data 8 agosto 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1932-X, registro n. 7 Finanze, foglio n. 105, la Federazione provinciale fascista di Bari è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e del 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra nazionale fascista di lavori femminili, che avrà luogo in Bari dal 6 al 21 settembre 1932-X.

(6441)

Autorizzazione a promuovere la IV Mostra regionale d'arte degli Avanguardisti toscani in Siena.

Con decreto in data 12 agosto 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1932-X, registro n. 7 Finanze, foglio n. 128, il Comitato provinciale di Siena dell'Opera nazionale Balilla è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la IV Mostra regionale d'arte degli Avanguardisti toscani, che avrà luogo a Siena dal 18 settembre al 9 ottobre 1932-X.

(6442)

Autorizzazione a promuovere la IV Mostra nazionale della Radio in Milano.

Con decreto in data 5 agosto 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 25 detto mese, registro n. 7 Finanze, foglio n. 155, il Gruppo costruttori apparecchi radio in seno alla A.N.I.M.A. e l'Associazione radiotecnica italiana sono stati autorizzati a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la IV Mostra nazionale della Radio, che avrà luogo a Milano dal 10 al 20 settembre 1932-X.

(6443)

Autorizzazione a promuovere la prima Esposizione regionale d'arte femminile in Messina.

Con decreto in data 11 agosto 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1932-X, registro n. 7 Finanze, foglio n. 137, la Presidenza del Circolo provinciale di Messina dell'Associazione nazionale donne professioniste ed artiste è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la prima Esposizione regionale d'arte femminile che avrà luogo in Messina nei mesi di agosto e di settembre 1932-X.

(6444)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. 1059.

Classificazione fra le strade statali del tronco provinciale Oristano-Macomer Bivio per Mores e dell'altro tronco provinciale Oristano-Bivio per Mores (presso la Cantoniera Cabu Abbas)-Tiesi-Ittiri-strada statale 126 (presso la Cantoniera Scalacavalli).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva della Azienda autonoma statale della strada;

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1138;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla declassifica del tronco della strada statale 126 svolgentesi a nord di Oristano per Suni sino ad Alghero e di classificare in sua vece nella rete statale la strada attualmente provinciale Oristano-Bivio per Mores e quella anche provinciale dallo innesto sulla strada Oristano-Bivio per Mores presso la Cantoniera Cabu Abbas per Tiesi e Ittiri all'innesto sulla strada n. 126 presso la Cantoniera Scalacavalli, migliorando così con un percorso più breve e più comodo le comunicazioni tra Cagliari e Sassari;

Visto il voto 6 aprile 1932, n. 985, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Visto il voto 28 maggio 1932, n. 1076, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata con decorrenza odierna la variazione nell'andamento della strada statale n. 126 con la declassificazione del tronco che dal Nord di Oristano conduce ad Alghero e con la classificazione, in sostituzione di questo, tra le strade statali, del tronco provinciale Oristano-Macomer Bivio per Mores e dell'altro tronco, anch'esso provinciale, che partendo dalla strada Oristano-Bivio per Mores presso la Cantoniera Cabu Abbas, per Tiesi e Ittiri, va ad innestarsi alla strada 126 presso la Cantoniera Scalacavalli, giusta il tracciato risultante dall'unita planimetria, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

In dipendenza di tale variazione l'andamento generale della strada statale 126 rimane così determinato:

Strada n. 126 - Occidentale Sarda: Porto Botte-Iglesias-Oristano-Macomer-Cantoniera Cabu Abbas-Ittiri-Cantoniera Scalacavalli-Alghero-Porto Conte con diramazioni cantoniere Cabu Abbas-Bivio per Mores e Cantoniera Scalacavalli-Sassari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 174. — MANCINI.

N.B. — La pianta di cui sopra verrà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 1060.
Abilitazione professionale dell'esercizio dell'attività di stimatore pratico in tabacchicoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 697;

Considerato che l'attività di stimatore pratico in tabacchicoltura è in gran parte esercitata da persone le quali non hanno assolto un regolare corso di studi professionali di agricoltura;

Ritenuto che talune di queste persone, per quanto sprovviste di diploma professionale, hanno dato, tuttavia, prove di sufficiente capacità tecnica e che, pertanto, nell'interesse stesso della produzione, convenga offrire ad esse la possibilità di un riconoscimento della loro idoneità alle funzioni in effetti esercitate;

Visti i voti in questo senso formulati dall'Organizzazione nazionale dei Sindacati dei tecnici agricoli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per la giustizia e affari di culto, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino ad esplicare, da almeno un decennio, lodevole opera di stimatore pratico in tabacchicoltura, senza essere forniti di diploma professionale riconosciuto (licenza di già Scuola pratica e speciale di agricoltura, regia o pareggiata, di Scuola pratica di agricoltura consorziale, diploma di perito agrario o titolo professionale superiore), è accordata la facoltà di richiedere un certificato di idoneità all'esercizio di stimatore pratico in tabacchicoltura.

Rispetto alle persone, sfornite di diploma professionale riconosciuto, il possesso del suddetto certificato è condizione indispensabile per intervenire nei rapporti di interesse fra intestatari e coltivatori, compresa l'operazione di perizia, riguardanti i prodotti allo stato sciolto acquistati da concessionari.

Art. 2.

Il certificato di idoneità viene rilasciato da parte di una Commissione tecnica, in seguito ad esame dei titoli dell'aspirante, il quale sarà inoltre sottoposto a interrogatori e a prove pratiche dirette ad accertare il possesso delle cognizioni indispensabili ad eseguire in modo razionale le stime attinenti la tabacchicoltura.

Le sedi delle Commissioni tecniche saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze presso una Regia scuola agraria media.

Art. 3.

La Commissione, di cui al precedente articolo, è presieduta dal direttore della Regia scuola agraria media, sede della Commissione, e composta dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, da un tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, da due tecnici agricoli designati dall'Organizzazione sindacale dei tecnici agricoli, competente per territorio, dei quali uno laureato in scienze agrarie e uno perito agrario, esercenti la professione di perito tabacchicoltore.

Il direttore della Cattedra di agricoltura e i due tecnici agricoli rappresentanti il Sindacato dei tecnici agricoli varieranno a seconda della Provincia nella quale sono domiciliati gli aspiranti.

Non è ammessa la contemporanea sostituzione dei detti due membri.

Il direttore della Regia scuola agraria media può farsi sostituire nella Commissione da uno dei professori addetti alla Scuola stessa e il direttore della Cattedra da un reggente di sezione.

In caso di sostituzione del direttore della Regia scuola agraria media, la presidenza della Commissione sarà assunta dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura.

In caso di parità di voti nelle decisioni della Commissione, prevale il voto del presidente.

Nessun candidato può sottoporsi a giudizio più di una volta.

Non è ammesso ricorso contro i giudizi della Commissione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al giudizio per la concessione del certificato di idoneità saranno rimesse, per il tramite dei Sindacati provinciali tecnici agricoli della Provincia dove è domiciliato l'aspirante, al direttore della Regia scuola agraria media presso cui ha sede la Commissione, ed al quale spetta il rilascio e la consegna dei certificati.

Art. 5.

Per le spese di funzionamento della Commissione gli aspiranti al certificato di idoneità saranno tenuti a versare all'Erario, per il tramite degli uffici del registro, il contributo di L. 200, ed a produrre, a corredo della domanda, la ricevuta comprovante l'esecuzione di tale versamento.

Le spese di cui sopra faranno carico sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed, a tal fine, il Ministero delle finanze è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, le maggiori assegnazioni occorrenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ROCCO — MOSCONI — GIULIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 181. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 agosto 1932, n. **1061.**
Sostituzione del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Recanati e proroga della gestione stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del testo unico delle leggi sulle case popolari ed economiche, approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Visto il R. decreto in data 21 dicembre 1931 col quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Recanati è stato sciolto ed il cav. uff. avv. Giovanni Carancini è stato nominato commissario per la gestione straordinaria di quell'Ente per la durata di mesi sei dalla data del decreto stesso;
Visto il R. decreto in data 23 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1932, registro 9 LL. PP., foglio 156, col quale detto termine è stato prorogato al 30 settembre 1932;
Vista la lettera del 16 luglio 1932, n. 559-28 Gab., con la quale S. E. il Prefetto di Macerata comunica che il predetto Regio commissario ha chiesto di essere sostituito nell'incarico;
Ritenuta la necessità di provvedere quindi alla sostituzione del commissario suddetto ed alla concessione di una nuova congrua proroga della gestione straordinaria di quell'Istituto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cav. uff. avv. Giovanni Carancini cessa dalla carica di Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Recanati ed in sua sostituzione è nominato alla carica stessa il ragioniere Zenobio Cipolloni.

Art. 2.

Il termine assegnato per la gestione straordinaria dell'Istituto sopra detto è prorogato al 31 dicembre 1932-XI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Di Crollalanza.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 175. — Mancini.

REGIO DECRETO 19 agosto 1932, n. 1062.

Revoca del R. decreto 6 giugno 1932, n. 810, relativo alla istituzione di un Comitato permanente per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire Mostre, Fiere ed Esposizioni nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 giugno 1932-X, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 1932-X, col n. 810, relativo alla istituzione di un Comitato permanente per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire Mostre, Fiere ed Esposizioni nel Regno;
Poichè tale provvedimento deve ancora essere approvato dalla Camera dei deputati;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Nostro decreto 6 giugno 1932-X, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 1932-X, col n. 810, è revocato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1063.

Approvazione dello statuto organico della « Fondazione Benito Mussolini per le opere assistenziali del Regime nella provincia di Perugia », con sede in Perugia.

N. 1063. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico dell'Opera pia « Fondazione Benito Mussolini per le opere assistenziali del Regime nella provincia di Perugia », con sede in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 1064.

Numero dei membri delle Fabbricerie di alcune Chiese parrocchiali e curaziali della Diocesi di Concordia.

N. 1064. R. decreto 22 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene determinato in tre il numero dei membri effettivi delle Fabbricerie delle sottoindicate Chiese parrocchiali e curaziali della Diocesi di Concordia:
1° Chiesa parrocchiale di S. Andrea in Portogruaro;
2° Chiesa parrocchiale di S. Agnese in Portogruaro;
3° Chiesa parrocchiale di S. Nicolò in Portogruaro;
4° Chiesa parrocchiale di S. Maria in Portovecchio (Portogruaro);
5° Chiesa parrocchiale di S. Maria in Lugugnana (Portogruaro);
6° Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Giussago (Portogruaro);
7° Chiesa parrocchiale di S. Martino in Pradipozzo (Portogruaro);
8° Chiesa parrocchiale di S. Maria in Lison (Portogruaro);
9° Chiesa parrocchiale di S. Zenone in Fossalta di Portogruaro;
10° Chiesa parrocchiale di S. Giorgio al Tagliamento;
11° Chiesa parrocchiale di S. Michele al Tagliamento (S. Giorgio al Tagliamento);
12° Chiesa curaziale di S. Tommaso di Villanova (San Giorgio al Tagliamento);

13° Chiesa parrocchiale di S. Nicolò in Cesarolo (San Giorgio al Tagliamento);
14° Chiesa parrocchiale di S. Giorgio di Teglio Veneto;
15° Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista di Cintello (Teglio Veneto);
16° Chiesa parrocchiale di S. Biagio in Cinto Cao Maggiore;
17° Chiesa curaziale di S. Giovanni Battista in Settimo (Cinto Cao Maggiore);
18° Chiesa parrocchiale di S. Giusto in Gruaro;
19° Chiesa parrocchiale di S. Tommaso in Bagnara (Gruaro);
20° Chiesa curaziale di S. Giovanni Battista in Giai (Gruaro);
21° Chiesa parrocchiale di S. Marco in Pramaggiore;
22° Chiesa parrocchiale di S. Maria in Brische (Meduna);
23° Chiesa parrocchiale di S. Maria in Meduna di Livenza (Meduna);
24° Chiesa parrocchiale di S. Silvestro in Lorenzaga (Motta di Livenza);
25° Chiesa parrocchiale di S. Stefano in S. Stino di Livenza (S. Stino);
26° Chiesa curaziale di S. Maria della Salute in S. Stino di Livenza;
27° Chiesa parrocchiale di S. Marco di Corbolone (San Stino di Livenza);
28° Chiesa parrocchiale di S. Vitale in Annone (Annone Veneto);
29° Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Blessaglia (Pramaggiore);
30° Chiesa curaziale di S. Osvaldo in Loncon (Annone Veneto);
31° Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Erto;
32° Chiesa parrocchiale di S. Maria in Cimolais.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 13 agosto 1932.
Cessazione dell'on. ing. Gaetano Postiglione dalla carica di presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e nomina del nuovo presidente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 4 aprile 1931, n. 334, che detta disposizioni concernenti gli organi d'amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;
Considerato che, in dipendenza dell'avvenuta nomina dell'on. ing. Gaetano Postiglione a Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, occorre provvedere alla di lui sostituzione nella carica di presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. ing. Gaetano Postiglione cessa, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dalla carica di presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese ed è, in sua vece, nominato l'on. avvocato Ugo Bono, deputato al Parlamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 13 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1932 - Anno X
Registro 13 Lavori pubblici, foglio 95.

(6428)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1657 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Antonio, figlio del fu Nicolò e della fu Natalia Tarabocchia, nato a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Domenica della defunta moglie Domenica Bussanich, nata a Sansego il 29 aprile 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4410)

N. 1664 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Antonio, figlio del fu Martino e della fu Maria Scrivanich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 25 novembre 1876 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome della forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bussanich fu Giovanni e fu Maria Bussanich nata a Sansego il 1° agosto 1877, ed ai figli nati a Sansego: Anna, il 18 luglio 1907; Elena, il 7 settembre 1908; Martino, il 1° luglio 1915; Gisella, il 30 marzo 1920; Giovanna, il 21 agosto 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4411)

N. 1635 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Antonio, figlio del fu Martino e della fu Domenica Morin, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 22 novembre 1885 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Picinich fu Antonio e di Francesca Morin, nata a Sansego il 10 ottobre 1887.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4414)

N. 1637 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Antonio, figlio del fu Domenico e di Caterina Morin, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 10 luglio 1902 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Mattessich di Lorenzo e di Maria Mattessich, nata a Sansego il 4 aprile 1908, ed al figlio Domenico, nato a Sansego il 21 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4415)

N. 1630 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bussanich Maria ved. di Lorenzo, figlia del fu Silvestro Morin e della fu Antonia Picinich, nata a Sansego (Lussinpiccolo) il 24 luglio 1862 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4422)

N. 1648 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni con-

tenuto nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bussanich Maria ved. di Giovanni, figlia del fu Giovanni Morin e della fu Maria Picinich, nata a Sansego (Lussinpiccolo) il 3 aprile 1867 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maria nata a Sansego l'11 settembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4423)

N. 50-241 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Franch Galliano di Giuseppe e di Giovanna Cumer, nato a Trieste il 18 agosto 1902 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Franch Nicolina di Giovanni Bisiach, nata a Gorizia il 6 dicembre 1905, moglie;

Franch Maria, nata a Gorizia il 14 maggio 1931, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6164)

N. 50-240 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Franch ved. Luigia Angela fu Antonio Stergar e della fu Caterina Jancic, nata a Gorizia il 14 agosto 1879 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Franch Giuseppe fu Amedeo, nato in Carinzia il 10 giugno 1908, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessata a termini del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6165)

N. 50-218 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Franceskin Carolina in Franceschi di Giuseppe e di Blazic Maria, nata a Sella delle Trincee il 5 agosto 1892 e residente a Sella delle Trincee, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6173)

N. 1603.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1929, n. 3667 Gab. di riduzione del cognome del sig. Nikpalj Antonio di Vladimiro nella forma italiana di « Nipali »;

Considerato che nel predetto decreto è stato erroneamente indicata la generalità;

Determina:

Nel precitato decreto la generalità viene rettificata in Nikpalj Antonio di Simeone (Miro), nato a Borgo-Erizzo il 3 giugno 1902 anzichè Nikpalj Antonio di Vladimiro, nato a Borgo-Erizzo il 3 luglio 1902 come erroneamente indicato.

Ordina apportare la suddetta rettifica in calce all'originale decreto.

Zara, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: VACCARI.

(6161)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 30 agosto 1932-X, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge n. 971 del 22 luglio 1932-X, relativo all'approvazione degli Accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera.

(6429)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 43.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore dei seguenti certificati di rendita del consolidato 3,50 % (1906):

1. N. 558715 di L. 122,50 intestato a Faravelli Ernesta fu Francesco, nubile, domiciliata in Torrazza di S. Maria della Versa (Pavia);
2. n. 475545 di L. 486,50 intestato a Faravelli Paola fu Francesco, interdetta, sotto la tutela di Amalia Faravelli fu Francesco, nubile, domiciliata in Torrazza di Santa Maria della Versa (Pavia);
3. N. 558717 di L. 122,50 intestato a Faravelli Amalia fu Francesco, nubile, domiciliata in Torrazza di Santa Maria della Versa (Pavia).

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà senz'altro alla chiesta operazione di tramutamento ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 27 agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6420)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 180.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 settembre 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.50
Inghilterra. (Sterlina)	67.60
Francia. (Franco)	76.47
Svizzera. (Franco)	377.80
Albania. (Franco)	374.05
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.20
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.705
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.30
Cecoslovacchia. (Corona)	57.87
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.48
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.645
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.40
Olanda. (Fiorino)	7.85
Polonia. (Zloty)	217 —
Rumenia. (Leu)	—
Spagna. (Peseta)	157.07
Svezia. (Corona)	3.48
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	376.25
Rendita 3,50 % (1906)	75.70
Id. 3,50 % (1902)	71.50
Id. 3 % lordo	47.175
Consolidato 5 %	81.70
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.075
Id. id. Id. 1934	99.90
Id. id. Id. 1940	99.60
Id. id. Id. 1941	99.625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	84.35

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1° Elenco di trasferimenti di marchi di fabbrica registrati nel 1930.

1. Dichiarazione del 20 dicembre 1927:

Marchio di fabbrica n. 16061 per apparecchi elettrici, parti ed accessori per impianti elettrici, campanelli e sistemi di allarme elettrici.

Trasferito: dalla ditta Alfred Graham & Co, a Londra, a Maria Graham, a Oakleigh, Kent (Gran Bretagna) e Alfred Graham, a Forest Hill, Kent (Gran Bretagna).
(Estratto di atto successorio depositato presso il notaio Valente dott. Michele a Torino il 5 marzo 1927 e registrato l'8 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8249).

---

2. Dichiarazione del 20 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica n. 25324 per apparecchi telefonici.
Trasferito: dalla ditta Alfred Graham & C., di Edward Alfred Graham, a Londra, a Maria Graham, a Oakleigh, Kent (Gran Bretagna) ed Alfred Graham, a Forest Hill, Kent (Gran Bretagna).
(Estratto di atto successorio depositato presso il notaio Valente dott. Michele a Torino il 5 marzo 1927 e registrato l'8 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8249).

---

3. Dichiarazione del 20 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica n. 31632 per apparati radio-riceventi, altoparlanti disposti in cofani e simili.
Trasferito: da Edward Alfred Graham, esercente sotto la ditta Alfred Graham & Co, a Londra, a Maria Graham, a Oakleigh, Kent (Gran Bretagna) ed Alfred Graham, a Forest Hill, Kent (Gran Bretagna).
(Estratto di atto successorio depositato presso il notaio Valente dott. Michele a Torino il 5 marzo 1927 e registrato l'8 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8249).

---

4. Dichiarazione del 20 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica n. 32779 per apparecchi elettrici, di fisica, meccanica e chimica, strumenti scientifici, apparecchi vari, strumenti e apparecchi per insegnamento.
Trasferito: da Edward Alfred Graham, esercente sotto la ditta Alfred Graham & Co, a Londra, a Maria Graham, a Oakleigh, Kent (Gran Bretagna) ed Alfred Graham, a Forest Hill, Kent (Gran Bretagna).
(Estratto di atto successorio depositato presso il notaio Valente dott. Michele a Torino il 5 marzo 1927 e registrato l'8 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8249).

---

5. Dichiarazione del 1° marzo 1928:
Marchio di fabbrica n. 15520 per tessuti cerati.
Trasferito: dalla Tower A. J. Company (1913), a Roxburg Boston (S. U. A.), alla A. J. Tower Company (Società fondata nel 1926), a Boston Mass. (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a Boston Mass. il 31 gennaio 1928, registrato il 27 febbraio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9900, vol. 375, atti privati).

---

6. Dichiarazione del 2 marzo 1928:
Marchio di fabbrica n. 27297 per profumeria, articoli per toletta, preparati per i denti e per i capelli, saponi e preparati medicinali e farmaceutici.
Trasferito: dalla Saltrates Limited, a Londra, alla Saltrates Incorporated, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 1° novembre 1927, registrato il 28 febbraio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 20008, vol. 375, atti privati).

---

7. Dichiarazione del 12 maggio 1928:
Marchio di fabbrica vol. 160, n. 58 reg. att., n. 17231 reg. gen., per pezzi fusi di alluminio.
Trasferito: dalla The Aluminium Castings Company, a Cleveland Ohio, alla Aluminium Manufactures, Inc., a Cleveland Ohio.
(Atto di cessione fatto a Cleveland il 9 febbraio 1928, registrato il 4 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 58314, vol. 500, atti privati).

---

8. Dichiarazione del 12 maggio 1928:
Marchio di fabbrica vol. 160, n. 58 reg. att., n. 17231 reg. gen. per pezzi fusi di alluminio.
Trasferito: dalla Aluminium Manufactures, Inc., a Cleveland Ohio, all'Alluminium Company of America, a Pittsburg. Penn. (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a Pittsburg Penn. il 17 febbraio 1928, registrato il 4 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 58313, vol. 500, atti privati).

---

9. Dichiarazione del 12 maggio 1928:
Marchio di fabbrica vol. 255, n. 71 reg. att., n. 29153 reg. gen., per birra.
Trasferito: dalla Riunite Fabbriche di Birra Schwechat, St. Marx Simmering-Dreher, Mautner Meichl, Società Anonima Filiale di Trieste, alla Società Anonima Birra Dreher, a Trieste.
(Atto di divisione sociale del 9 agosto 1927, registrato il 18 agosto 1927 all'ufficio demaniale di Trieste, n. 3871, vol. 7°, atti pubblici).

---

10. Dichiarazione del 12 maggio 1928:
Marchio di fabbrica vol. 255, n. 72 reg. att., n. 29154 reg. gen., per birra.
Trasferito: dalla Riunite Fabbriche di Birra Schwechat, St. Marx Simmering-Dreher, Mautner Meichl, Società Anonima Filiale di Trieste, alla Società Anonima Birra Dreher, a Trieste.
(Atto di divisione sociale del 9 agosto 1927, registrato il 18 agosto 1927 all'ufficio demaniale di Trieste, n. 3871, vol. 7°, atti pubblici).

---

11. Dichiarazione del 12 maggio 1928:
Marchio di fabbrica vol. 255, n. 73 reg. att., n. 29155 reg. gen., per birra.
Trasferito: dalla Riunite Fabbriche di Birra Schwechat, St. Marx Simmering-Dreher, Mautner Meichl, Società Anonima Filiale di Trieste, alla Società Anonima Birra Dreher, a Trieste.
(Atto di divisione sociale del 9 agosto 1927, registrato il 18 agosto 1927 all'ufficio demaniale di Trieste, n. 3871, vol. 7°, atti pubblici).

---

12. Dichiarazione del 12 maggio 1928:
Marchio di fabbrica n. 35539 reg. gen., per birra.
Trasferito: dalla Riunite Fabbriche di Birra Schwechat, St. Marx Simmering-Dreher, Mautner Meichl, Società Anonima Filiale di Trieste, alla Società Anonima Birra Dreher, a Trieste.
(Atto di divisione sociale del 9 agosto 1927, registrato il 18 agosto 1927 all'ufficio demaniale di Trieste, n. 3871, vol. 7°, atti pubblici).

---

13. Dichiarazione del 7 agosto 1928:
Marchio di fabbrica n. 14145 per prodotti chimici da usarsi in medicina e farmacia.
Trasferito: dalla Crookes Collosols Limited, a Londra, alla British Colloids Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il giugno 1928, registrato il 7 luglio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 702, vol. 379, atti privati).

---

14. Dichiarazione del 23 agosto 1928:
Marchio di fabbrica vol. 67, n. 40 reg. att., n. 7132 reg. gen., per articoli per fumatori.
Trasferito: dall'Adolph Frankau & Company Ltd., a Londra, all'Adolph Frankau & Company (1927) Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 30 aprile 1928, registrato il 7 agosto 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3283, vol. 380, atti privati).

---

15. Dichiarazione del 23 agosto 1928:
Marchio di fabbrica n. 17115 per pipe e bocchini per sigari e sigarette (esclusi quelli fatti con metallo prezioso e con imitazioni di tale metallo).
Trasferito: dall'Adolph Frankau & Company Ltd., a Londra, all'Adolph Frankau & Company (1927) Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 30 aprile 1928, registrato il 7 agosto 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3283, vol. 380, atti privati).

---

16. Dichiarazione del 23 agosto 1928:
Marchio di fabbrica n. 22328 per vini medicinali.
Trasferito: dalla Winox Limited, a Richmond Surrey (G. B.), alla F. Anderson & Company Limited, a Richmond.
(Atto di cessione fatto a Richmond il 23 settembre 1927, registrato il 2 agosto 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2777, vol. 380, atti privati).

---

17. Dichiarazione del 21 settembre 1928:
Marchio di fabbrica vol. 149, n. 49 reg. att., n. 16093 reg. gen., per articoli di vestiario in genere e specialmente quelli impermeabili.
Trasferito: dalla ditta Pearson Brothers, di Pearson Arthur, George e Pearson Harold Barton, a Bournemonth (Londra), alla Pearson Brothers (G. e H.) Ltd., a Londra.

(Atto di cessione fatto a Londra il 27 luglio 1928, registrato il 12 settembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5711, vol. 381, atti privati).

18. Dichiarazione del 21 settembre 1928:
Marchio di fabbrica vol. 180, n. 45 reg. att., n. 19925 reg. gen., per articoli per abbigliamento di tutti i generi e particolarmente abbigliamenti impermeabili fatti con tessuti impermeabili.
Trasferito: dalla ditta Pearson Brothers, a Londra, alla Pearson Brothers (G. e H.) Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 27 luglio 1928, registrato il 12 settembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5711, vol. 381, atti privati).

19. Dichiarazione del 21 settembre 1928:
Marchio di fabbrica vol. 180, n. 71 reg. att., n. 19926 reg. gen., per articoli per abbigliamenti di tutti i generi e particolarmente abbigliamenti impermeabili fatti con tessuti impermeabili.
Trasferito: dalla ditta Pearson Brothers, a Londra, alla Pearson Brothers (G. e H.) Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 27 luglio 1928, registrato il 12 settembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5711, vol. 381, atti privati).

20. Dichiarazione del 21 settembre 1928:
Marchio di fabbrica vol. 197, n. 83 reg. att., n. 21124 reg. gen., per impermeabili ed altri articoli di vestiario.
Trasferito: dalla Società Pearson Brothers, a Londra, alla Pearson Brothers (G. e H.) Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra, il 27 luglio 1928, registrato il 12 settembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5711, vol. 381, atti privati).

21. Dichiarazione del 29 settembre 1928:
Marchio di fabbrica n. 25571 per colore nero fumo.
Trasferito: dalla Società Godfrey L. Cabot, Inc., a Boston Massachusetts (S. U. A.), alla Società The Standard Carbon Company, a Monroe Louisana (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a Boston Mass. il 16 aprile 1928, registrato il 25 settembre 1928 all'ufficio demaniale di Genova, n. 17533, vol. 624, atti privati).

22. Dichiarazione del 30 novembre 1928:
Marchio di fabbrica vol. 183, n. 81 reg. att., n. 22770 reg. gen., per vermouth, vini, compresi vini tonici e medicinali, liquori e spiriti, cordiali e amari, essenze ed estratti e simili prodotti alcoolici inerenti all'industria vinicola.
Trasferito: dalla Società Anonima Fratelli Corelli - Torino, a Torino, alla Società Anonima Corelli, a Torino.
(Atto di cambiamento di denominazione del 20 giugno 1925, registrato il 22 giugno 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10423, atti pubblici).

23. Dichiarazione del 30 novembre 1928:
Marchio di fabbrica vol. 190, n. 58 reg. att., n. 22916 reg. gen., per vermouth, vini, compresi i vini tonici e medicinali, liquori e spiriti, cordiali e amari, essenze ed estratti e simili prodotti alcoolici inerenti all'industria vinicola.
Trasferito: dalla Società Anonima Fratelli Corelli - Torino, a Torino, alla Società Anonima Corelli, a Torino.
(Atto di cambiamento di denominazione del 20 giugno 1925, registrato il 22 giugno 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10423, atti pubblici).

24. Dichiarazione del 30 novembre 1928:
Marchio di fabbrica vol. 191, n. 79 reg. att., n. 22951 reg. gen., per vermouth, vini, compresi i vini tonici e medicinali, liquori e spiriti, cordiali e amari, essenze ed estratti e simili prodotti alcoolici inerenti all'industria vinicola.
Trasferito: dalla Società Anonima Fratelli Corelli - Torino, a Torino, alla Società Anonima Corelli, a Torino.
(Atto di cambiamento della denominazione del 20 giugno 1925, registrato il 22 giugno 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10423, atti pubblici).

25. Dichiarazione del 26 gennaio 1929:
Marchio di fabbrica n. 20086 per mezzi di conservazione degli alimenti, salicilato, surrogato di salicilato e soda, bevande prive di alcool, limonate ed essenze di limonate, estratti di carne, conserve, verdure, frutta, sciroppi di frutta, marmellate, gelatine, mandorle, mandorlati, estratti di brodo, aroma di frutta, sali di limonate, uova, sciroppi zuccherati, miele, farina e antipasti, amido, e preparati d'amido, gelatine, ecc.
Trasferito: dalla ditta Dr. A. Oetker, a Bielefeld (Baviera), alla ditta Dr. August Oetker, a Bielefeld (Germania).
(Certificato di cambiamento dei componenti la Società dell'8 ottobre 1927, registrato il 23 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14028, vol. 259, atti privati).

26. Dichiarazione del 26 gennaio 1929:
Marchio di fabbrica n. 20087 per bombons, pastiglie e polveri effervescenti, succo di limone, pastiglie a scopi di cucina e di medicina, limonate, estratti di limonate, essenze di limoni, di mandorle e di vaniglia, salicilato, mezzi di conservazione (e cioè acido borico e sali di acido borico, acido salicilico, miscele di sali, acido nitrico, acido borico, preparati farmaceutici, ecc.
Trasferito: dalla ditta Dr. A. Oetker, a Bielefeld (Baviera), alla ditta Dr. August Oetker, a Bielefeld (Baviera).
(Certificato di cambiamento dei componenti della Società dell'8 ottobre 1929, registrato il 23 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14028, vol. 259, atti privati).

27. Dichiarazione del 26 gennaio 1929:
Marchio di fabbrica n. 20088 per polvere per cuocere al forno.
Trasferito: dalla ditta Dr. A. Oetker, a Bielefeld (Baviera), alla ditta Dr. August Oetker, a Bielefeld (Baviera).
(Certificato di cambiamento dei componenti della Società dell'8 ottobre 1927, registrato il 23 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14028, vol. 259, atti privati).

28. Dichiarazione del 26 gennaio 1929:
Marchio di fabbrica n. 20089 per polvere per bodini (pudding).
Trasferito: dalla ditta Dr. A. Oetker, a Bielefeld (Baviera), alla ditta Dr. August Oetker, a Bielefeld.
(Certificato di cambiamento dei componenti della Società dell'8 ottobre 1927, registrato il 23 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14028, vol. 259, atti privati).

29. Dichiarazione del 26 gennaio 1929:
Marchio di fabbrica n. 20090 per mezzi di conservazione di alimenti, salicilato, surrogato di salicilato e soda, bevande prive di alcool, limonate ed essenze di limonate, estratti di carne, conserve verdura, frutta, sciroppi di frutta, marmellate, gelatina, mandorle, mandorlati, estratti di brodo, aroma di frutta, sali di limonate, uova, ecc.
Trasferito: dalla ditta Dr. A. Oetker, a Bielefeld (Baviera), alla ditta Dr. August Oetker, a Bielefeld (Germania).
(Certificato di cambiamento dei componenti della Società dell'8 ottobre 1927, registrato il 23 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14028, vol. 259, atti privati).

30. Dichiarazione del 26 gennaio 1929:
Marchio di fabbrica n. 21158 per sementi e prodotti agricoli, prodotti chimici per scopi igienici, preparati farmaceutici e droghe, preparati alimentari e condimenti per scopi terapeutici, vini medicinali, dolciumi, mezzi per la conservazione delle derrate alimentari, acido salicilico, surrogati salicilici e soda, prodotti chimici per scopi industriali, concimi chimici e loro preparati, sostanze coloranti e colori per derrate alimentari e di consumo, ecc.
Trasferito: dalla ditta Dr. A. Oetker, a Bielefeld (Baviera), alla ditta Dr. August Oetker, a Bielefeld (Germania).
(Certificato di cambiamento del nome dell'8 ottobre 1927, registrato il 23 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14028, vol. 259, atti privati).

31. Dichiarazione del 25 marzo 1929:
Marchio di fabbrica n. 17295 per dispositivi meccanici per contare e marcare, compresi ciclometri, odometri, tachimetri e tachidometri.
Trasferito: dalla The Veeder Manufacturing Campany, a Hartford Connecticut, alla Veeder Root Incorporated Co, costituita secondo le leggi del Connecticut, a Hartford Connecticut.
(Atto di cessione fatto ad Hartford l'8 gennaio 1929, registrato il 15 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 33125, vol. 405, atti privati).

32. Dichiarazione del 25 marzo 1929:
Marchio di fabbrica n. 19024 per preparazioni farmaceutiche, medicinali, polveri e prodotti per toletta, polveri deodoranti e antisettiche.
Trasferito: dalla The Amolin Company, a Lodi New Yersey, alla The Norwich Pharmacal Company, esercente secondo le leggi dello Stato di New York, a Norwich.
(Atto di cessione fatto a Norwich (S.U.A.) il 22 dicembre 1928, registrato il 15 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 33124, vol. 505, atti privati).

33. Dichiarazione del 17 aprile 1929:
Marchio di fabbrica n. 28178 per calze e mezze calze di seta.
Trasferito: dalla Keystone Knitting Mills Limited, a Londra, alla Keystone Knitting Mills (1928) Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 febbraio 1929, registrato il 12 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 32423, vol. 405, atti privati).

34. Dichiarazione del 17 aprile 1929:
Marchio di fabbrica n. 28179 per maglierie.
Trasferito: dalla Keystone Knitting Mills Limited, a Londra, alla Keystone Knitting Mills (1928) Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 febbraio 1929, registrato il 12 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 32423, vol. 405, atti privati).

35. Dichiarazione del 2 maggio 1929:
Marchio di fabbrica n. 19740 per liquore.
Trasferito: dalla Società in accomandita fratelli Pilla & C., a Venezia, alla Società anonima fratelli Pilla & C., a S. Donà di Piave.
(Atto di trasformazione di società fatto a Venezia il 1° ottobre 1924, registrato il 10 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Venezia, n. 905, vol. 176, atti pubblici).

36. Dichiarazione del 2 maggio 1929:
Marchio di fabbrica n. 19741 per liquore.
Trasferito: dalla Società in accomandita fratelli Pilla & C., a Venezia, alla Società anonma fratelli Pilla & C., a S. Donà di Piave.
(Atto di cessione per trasformazione di società fatto a Venezia il 1° ottobre 1924, registrato il 10 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Venezia, n. 905, vol. 176, atti pubblici).

37. Dichiarazione del 2 maggio 1929:
Marchio di fabbrica n. 21391 per liquori, vermouths, sciroppi, vini.
Trasferito: dalla Società in accomandita fratelli Pilla & C., a Venezia, alla Società anonima fratelli Pilla & C., a S. Donà di Piave.
(Atto di cessione per trasformazione di società fatto a Venezia il 1° ottobre 1924, registrato il 10 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Venezia, n. 905, vol. 706, atti pubblici).

38. Dichiarazione del 22 maggio 1929:
Marchio di fabbrica n. 16936 per busti, reggi-petti e cinture.
Trasferito: dalla Leethems Limited, a Portsmouth (G. B.), alla Leethems (Twilfit) Limited, a Portsmouth (G. B.).
(Atto di cessione fatto a Portsmouth il 26 marzo 1929, registrato il 19 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 26817, vol. 387, atti privati).

39. Dichiarazione del 22 maggio 1929:
Marchio di fabbrica n. 16937 per articoli di vestiario con l'eccezione di vestimenta, scarpe, cappelli, berretti e tutte le specie di coperture del capo, colletti e polsi, per uomini, giovanetti e ragazzi.
Trasferito: dalla Leethems Limited, a Portsmouth (G. B.), alla Leethems (Twilfit) Limited, a Portsmouth (G. B.).
(Atto di cessione fatto a Portsmouth il 26 marzo 1929, registrato il 19 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 26817, vol. 387, atti privati).

40. Dichiarazione del 4 giugno 1929:
Marchio di fabbrica n. 18824 per abiti da casa o da letto per uomo (piyamas).
Trasferito: dalla Coen (S. di P. e C.) (Ditta), a Roma, alla S. di P. Coen e C. Società anonima per azioni, a Roma.
(Certificato di trasformazione sociale rilasciato dal Tribunale civile di Roma).

41. Dichiarazione del 5 giugno 1929:
Marchio di fabbrica vol. 47, n. 35 reg. att., n. 4908 reg. gen., per preparati liquidi purganti ed altri suoi prodotti.
Trasferito: dalla California Fig Syrup Co., a San Francisco, alla Sterling Products (Inc.), a Wheeling West Virginia (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a New York il 3 gennaio 1929, registrato il 16 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 26405, vol. 389, atti privati).

42. Dichiarazione del 5 giugno 1929:
Marchio di fabbrica vol. 47, n. 36 reg. att., n. 4909 reg. gen., per preparati liquidi purgativi ed altri suoi prodotti.
Trasferito: dalla California Fig Syrup Co., a San Francisco, alla Sterling Products (Inc.), a Wheeling West Virginia (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a New York il 3 gennaio 1929, registrato il 16 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 26405, vol. 389, atti privati).

43. Dichiarazione del 5 giugno 1929:
Marchio di fabbrica vol. 48, n. 96 reg. att., n. 5065 reg. gen., per prodotti medicinali e in particolar modo preparati liquidi purgativi.
Trasferito: dalla California Fig Syrup Co., a San Francisco, alla Sterling Products (Inc.), a Wheeling West Virginia (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a New York il 3 gennaio 1929, registrato il 16 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 26405, vol. 389, atti privati).

44. Dichiarazione del 5 giugno 1929:
Marchio di fabbrica vol. 48, n. 97 reg. att., n. 5066 reg. gen., per prodotti medicinali e specialmente preparati liquidi purgativi.
Trasferito: dalla California Fig Syrup Co., a San Francisco, alla Sterling Products (Inc.), a Wheeling West Virginia (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a New York il 3 gennaio 1929, registrato il 16 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 26405, vol. 389, atti privati).

45. Dichiarazione del 5 giugno 1929:
Marchio di fabbrica n. 9022 per lozione per la cute del cranio.
Trasferito dalla Knowlton Danderine, a Chicago Illinois, alla Sterling Products (Incorporated), a Wheeling West Virginia.
(Atto di cessione fatto a New York il 3 gennaio 1929, registrato il 15 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 26304, vol. 389, atti privati).

46. Dichiarazione del 27 giugno 1929:
Marchio di fabbrica n. 36824 reg. gen. per apparecchi refrigeranti, gruppi refrigeranti, frigoriferi, cabine per alimenti refrigerate meccanicamente ed elementi refrigeranti per esse.
Trasferito: dalla Electric Refrigeration Corporation, a Detroit (S. U. A.), alla Helvinator Corporation, a Detroit (S. U. A.).
(Certificato di cambiamento della ragione sociale del 13 aprile 1929, registrato il 15 giugno 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 46811, vol. illegibile, atti privati).

47. Dichiarazione del 19 luglio 1929:
Marchio di fabbrica vol. 180, n. 46 reg. att., n. 20039 reg. gen., per penne stilografiche, matite, portamatite e parti accessorie di tali articoli.
Trasferito: dalla The Conklin Pen Manufactunring Company, a Toledo - Ohio (S. U. A.), alla The Conklin Pen Company, a Toledo - Ohio (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a Toledo - Ohio il 7 giugno 1929, registrato il 12 luglio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1536, vol. 393, atti privati).

48. Dichiarazione del 19 luglio 1929:
Marchio di fabbrica vol. 220, n. 31 reg. att., n. 20198 reg. gen., per penne stilografiche e parti accessorie, matite, portamatite e parti accessorie.
Trasferito: dalla The Conklin Pen Manufactunring Company, a Toledo - Ohio (S. U. A.), alla The Conklin Pen Company, a Toledo - Ohio (S. U. A.).

(Atto di cessione fatto a Toledo - Ohio il 7 giugno 1929, registrato il 12 luglio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1536, vol. 393, atti privati).

---

49. Dichiarazione del 19 luglio 1929:
Marchio di fabbrica n. 37042 reg. gen., per penne stilografiche.
Trasferito: dalla The Conklin Pen Manufactunring Company, a Toledo - Ohio (S. U. A.), alla The Conklin Pen Company, a Toledo - Ohio (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a Toledo - Ohio il 7 giugno 1929, registrato il 12 luglio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1536, vol. 393, atti privati).

---

50. Dichiarazione del 25 luglio 1929:
Marchio di fabbrica n. 36133 reg. gen., per fazzoletti, tovaglie, tovaglioli ed asciugamani di cotone in pezze e sciolti, fazzoletti di lino in pezza e sciolti esclusi i damaschi per addobbi.
Trasferito: dalla Società Johnston, Allen e Co. Ltd., a Lurgan, Armag (Irlanda), alla Lin - Erin - Limited, a Lurgan, Armag (Irlanda).
(Atto di cessione fatto a Belfast il 5 giugno 1929, registrato l'8 luglio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 933, vol. 507, atti privati).

---

51. Dichiarazione del 5 agosto 1929:
Marchio di fabbrica n. 34401 reg. gen., per pile elettriche ed accumulatori di elettricità, batterie elettriche per lampade portabili, per radioelettricità, per raddrizzatori di corrente elettrica alternata ed apparecchi elettrici loro parti ed accessori in genere.
Trasferito: da Corpi Enrico, a Roma, a Coppola dott. Mario, a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 27 maggio 1929, registrato il 31 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19447, vol. 476, atti pubblici).

---

52. Dichiarazione del 9 settembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 30624 per rasoi di sicurezza e lame per radere.
Trasferito: da « La Lame » Première Fabrique Roumaine d'appareils et Lames à rasoir Soc. An., a Bukarest, alla Société Anonyme Gillette Safety Razor, a Parigi.
(Atto di cessione fatto a Bucarest il 6 novembre 1928, registrato il 22 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8498, vol. 507, atti privati).

---

53. Dichiarazione del 17 settembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 15065 per estratto di pomodoro.
Trasferito: dalla Società Parmigiana di Prodotti Alimentari, a Parma, alla Società Anonima Industrie Parmigiane Conserve Alimentari (I.P.C.A.), a Parma.
(Atto di cessione fatto a Milano il 12 gennaio 1928 registrato il 1° febbraio 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 27717, vol. 3179, atti privati).

---

54. Dichiarazione del 19 settembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 13037 per aratri di metallo indurito di qualsiasi tipo.
Trasferito: dalla Oliver Chilled Plow Works, a South Bend, Indiana (S. U. A.), alla Soc. Oliver Farm Equipment Company, a South Bend, Indiana (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a South Bend nel giugno 1929, registrato il 13 settembre 1929 all'ufficio demaniale di Genova, n. 6602, vol. 632, atti privati).

---

55. Dichiarazione del 19 settembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 13038 per aratri di ogni tipo.
Trasferito: dalla Oliver Chilled Plow Works, a South Bend, Indiana (S. U. A.), alla Soc. Oliver Farm Equipment Company, a South Bend, Indiana (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a South Bend nel giugno 1929, registrato il 13 settembre 1929 all'ufficio demaniale di Genova, n. 6602, vol. 632, atti privati).

---

56. Dichiarazione del 30 settembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 18482 per latte e prodotti di latteria.
Trasferito: dalla The Dry Milk Company, costituita secondo le leggi dello Stato di New York, a New York, alla The Dry Milk Company, costituita secondo le leggi dello Stato del Delaware, a New York.
(Atto di cessione fatto a New York il 3 luglio 1929, registrato il 25 settembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 11097, vol. 508, atti privati).

---

57. Dichiarazione del 13 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica n. 32027 per surrogato di caffè.
Trasferito: dalla Ditta Heinrich Franck Söhne, a Linz (Austria), alla Heinrich Franck Söhne Aktiengesellschaft, a Linz (Austria).
(Modifica della ragione sociale, come da estratto notarile del 28 febbraio 1928, registrato il 23 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Tortona, n. 1440, vol. 189, atti pubblici).

---

58. Dichiarazione del 13 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica n. 32028 per surrogato di caffè, caffè e prodotti di caffè.
Trasferito: dalla Ditta Heinrich Franck Söhne, a Linz (Austria), alla Heinrich Franck Söhne Aktiengesellschaft, a Linz (Austria).
(Modifica della ragione sociale, come da estratto notarile del 28 febbraio 1928, registrato il 23 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Tortona, n. 1440, vol. 189, atti pubblici).

---

59. Dichiarazione del 13 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica n. 32029 per alimenti, bevande e prodotti agricoli di ogni sorta, specialmente caffè e surrogati di caffè di ogni genere.
Trasferito: dalla Ditta Heinrich Franck Söhne, a Linz (Austria), alla Heinrich Franck Söhne Aktiengesellschaft, a Linz (Austria).
(Modifica della ragione sociale, come da estratto notarile del 28 febbraio 1928, registrato il 23 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Tortona, n. 1440, vol. 189, atti pubblici).

---

60. Dichiarazione del 13 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica n. 32030 per composti di caffè, surrogati di caffè e preparati ed essenze di caffè.
Trasferito: dalla Ditta Heinrich Franck Söhne, a Linz (Austria), alla Heinrich Franck Söhne Aktiengesellschaft, a Linz (Austria).
(Modifica della ragione sociale, come da estratto notarile del 28 febbraio 1928, registrato il 23 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Tortona, n. 1440, vol. 189, atti pubblici).

---

61. Dichiarazione del 13 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica n. 32031 per surrogato, caffè e prodotti di caffè.
Trasferito: dalla Ditta Heinrich Franck Söhne, a Linz (Austria), alla Heinrich Franck Söhne Aktiengesellschaft, a Linz (Austria).
(Modifica della ragione sociale, come da estratto notarile del 28 febbraio 1928, registrato il 23 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Tortona, n. 1440, vol. 189, atti pubblici).

---

62. Dichiarazione del 13 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica n. 32032 per surrogato di caffè.
Trasferito: dalla Ditta Heinrich Franck Söhne, a Linz (Austria), alla Heinrich Franck Söhne Aktiengesellschaft, a Linz (Austria).
(Modifica della ragione sociale, come da estratto notarile del 28 febbraio 1928, registrato il 23 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Tortona, n. 1440, vol. 189, atti pubblici).

---

63. Dichiarazione del 13 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica n. 32033 per surrogato di caffè.
Trasferito: dalla Ditta Heinrich Franck Söhne, a Linz (Austria), alla Heinrich Franck Söhne Aktiengesellschaft, a Linz (Austria).
(Modifica della ragione sociale, come da estratto notarile del 28 febbraio 1928, registrato il 23 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Tortona, n. 1440, vol. 189, atti pubblici).

---

64. Dichiarazione del 14 giugno 1928:
Marchio di fabbrica n. 34903 per oggetti di vetro.
Trasferito: dalla Chance Brothers And Co. Limited, a West Smethwick (Stafford) Gr. Brett., alla Pilkington Brothers Limited, a Liverpool.
(Atto di cessione fatto a West Smethwick il 13 maggio 1928, registrato l'8 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28602, vol. 378, atti privati).

65. Dichiarazione del 2 agosto 1928:
Marchio di fabbrica n. 12181 per preparato farmaceutico.
Trasferito: dalla Società Esercizio Farmacia e specialità medicinali di E. Granelli & C., a Torino, alla Ditta Bernocco e Borgogno di E. Granelli, a Torino.
(Atto di mutamento della denominazione e ragione sociale in data 2 novembre 1927, registrato il 9 stesso mese all'ufficio demaniale di Torino, n. 3484, atti pubblici).

66. Dichiarazione del 2 agosto 1928:
Marchio di fabbrica n. 14646 per preparato farmaceutico.
Trasferito: dalla Società Esercizio Farmacie e specialità medicinali di E. Granelli & C., a Torino, alla Ditta Bernocco e Borgogno di E. Granelli & C., a Torino.
(Atto di mutamento della denominazione e ragione sociale in data 2 novembre 1927, registrato il 9 stesso mese all'ufficio demaniale di Torino, atti pubblici).

67. Dichiarazione del 2 agosto 1928:
Marchio di fabbrica n. 16627 per specialità farmaceutica.
Trasferito: dalla Società Esercizio Farmacia e specialità medicinali di E. Granelli & C., a Torino, alla Ditta Bernocco e Borgogno di E. Granelli, a Torino.
(Atto di mutamento della denominazione e ragione sociale in data 2 novembre 1927, registrato il 9 stesso mese all'ufficio demaniale di Torino, n. 3484, atti pubblici).

68. Dichiarazione del 2 agosto 1928:
Marchio di fabbrica n. 23682 per medicinali.
Trasferito: dalla Società Esercizio Farmacie e specialità medicinali di E. Granelli & C., a Torino, alla Ditta Bernocco e Borgogno di E. Granelli, a Torino.
(Atto di mutamento della denominazione e ragione sociale in data 2 novembre 1927, registrato il 9 stesso mese all'ufficio demaniale di Torino, n. 3484, atti pubblici).

69. Dichiarazione del 2 agosto 1928:
Marchio di fabbrica n. 23685 per medicinali.
Trasferito: dalla Società Esercizio Farmacie e specialità medicinali di E. Granelli & C., a Torino, alla Ditta Bernocco e Borgogno di E. Granelli, a Torino.
(Atto di mutamento della denominazione e ragione sociale in data 2 novembre 1927, registrato il 9 stesso mese all'ufficio demaniale di Torino, n. 3484, atti pubblici).

70. Dichiarazione del 2 agosto 1928:
Marchio di fabbrica n. 25013 per specialità medicinale.
Trasferito: dalla Società Esercizio Farmacie e specialità medicinali di E. Granelli & C., a Torino, alla Ditta Bernocco e Borgogno di E. Granelli, a Torino.
(Atto di mutamento della denominazione e ragione sociale in data 2 novembre 1927, registrato il 9 stesso mese all'ufficio demaniale di Torino, n. 3484, atti pubblici).

71. Dichiarazione del 2 agosto 1928:
Marchio di fabbrica n. 26663 per medicinali.
Trasferito: dalla Società Esercizio Farmacie e specialità medicinali di E. Granelli & C., a Torino, alla Ditta Bernocco e Borgogno di E. Granelli, a Torino.
(Atto di mutamento della denominazione e ragione sociale in data 2 novembre 1927, registrato il 9 stesso mese all'ufficio demaniale di Torino, n. 3484, atti pubblici).

72. Dichiarazione del 2 agosto 1928:
Marchio di fabbrica n. 33764 per specialità medicinale in fiale.
Trasferito: dalla Società Esercizio Farmacie e specialità medicinali di E. Granelli & C., a Torino, alla Ditta Bernocco e Borgogno di E. Granelli, a Torino.
(Atto di mutamento della denominazione e ragione sociale in data 2 novembre 1927, registrato il 9 stesso mese all'ufficio demaniale di Torino, n. 3484, atti pubblici).

73. Dichiarazione del 2 agosto 1928:
Marchio di fabbrica n. 34076 per specialità medicinali.
Trasferito: dalla Società Esercizio Farmacie e specialità medicinali di E. Granelli & C., a Torino, alla Ditta Bernocco e Borgogno di E. Granelli, a Torino.
(Atto di mutamento della denominazione e ragione sociale in data 2 novembre 1927, registrato il 9 stesso mese all'ufficio demaniale di Torino, n. 3484, atti pubblici).

74. Dichiarazione del 2 agosto 1928:
Marchio di fabbrica n. 36534 per prodotto farmaceutico.
Trasferito: dalla Società Esercizio Farmacie e specialità medicinali di E. Granelli & C., a Torino, alla Ditta Bernocco e Borgogno di E. Granelli, a Torino.
(Atto di mutamento della denominazione e ragione sociale in data 2 novembre 1927, registrato il 9 stesso mese all'ufficio demaniale di Torino, n. 3484, atti pubblici).

75. Dichiarazione del 10 novembre 1928:
Marchio di fabbrica n. 15517 per busti da donna.
Trasferito: da Strouse Adler & Co, a New Haven Connecticut (S. U. A.), alla The Strouse Adler Company, a New Haven.
(Atto di cessione fatto a New Haven il 30 giugno 1928, registrato il 6 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10801, vol. 383, atti privati).

76. Dichiarazione del 16 gennaio 1929:
Marchio di fabbrica n. 35474 per apparecchi da usarsi con la telefonia senza fili.
Trasferito: da Leonard French, Cyril French & Edgar French, a Hampton Wick (Gran Bret.), a Cyril French, a Kingston-on-Tames (Gran Bret.).
(Atto di cessione fatto a Londra il 21 dicembre 1928, registrato il 5 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16799, vol. 385, atti privati).

77. Dichiarazione del 20 aprile 1929:
Marchio di fabbrica n. 15737 per tessuti.
Trasferito: da Merlo Amos, titolare della Ditta Industria Tessuti Tinti, a Milano, alla Soc. An. Industria Tessuti Tinti, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 23 febbraio 1921, registrato il 2 marzo 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 10628, vol. 470, atti pubblici).

78. Dichiarazione del 5 giugno 1929:
Marchio di fabbrica n. 15186 per preparati medicinali e farmaceutici.
Trasferito: dalla The Pape, Thompson & Pape Co., a Cincinnati Ohio (S. U. A.), alla Société Sterling Products (Incorporated), a Wheeling West Virginia.
(Atto di cessione fatto a New York il 3 gennaio 1929, registrato il 13 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 26201, vol. 389, atti privati).

79. Dichiarazione del 10 luglio 1929:
Marchio di fabbrica n. 4988 per apparecchi misuratori del tempo.
Trasferito: dalla The Keystone Watch Case Company, a Filadelfia Pa., alla The Keystone Watch Case Corporation, a Riverside - New Jersey.
(Atto di cessione fatto a Filadelfia il 18 marzo 1929, registrato il 2 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41429, vol. 506, atti privati).

80. Dichiarazione del 10 luglio 1929:
Marchio di fabbrica n. 4989 per apparecchi misuratori del tempo.
Trasferito: dalla The Keystone Watch Case Company, a Filadelfia Pa., alla The Keystone Watch Case Corporation, a Riverside - New Jersey.
(Atto di cessione fatto a Filadelfia il 18 marzo 1929, registrato il 2 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41429, vol. 506, atti privati).

81. Dichiarazione del 10 luglio 1929:
Marchio di fabbrica n. 4990 per apparecchi misuratori del tempo.
Trasferito: dalla The Keystone Watch Case Company, a Filadelfia Pa., alla The Keystone Watch Case Corporation, a Riverside - New Jersey.

(Atto di cessione fatto a Filadelfia il 18 marzo 1929, registrato il 2 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41429, vol. 506, atti privati).

---

82. Dichiarazione del 10 luglio 1929:
Marchio di fabbrica n. 4991 per apparecchi misuratori del tempo.
Trasferito: dalla The Keystone Watch Case Company, a Filadelfia Pa., alla The Keystone Watch Case Corporation, a Riverside - New Jersey.
(Atto di cessione fatto a Filadelfia il 18 marzo 1929, registrato il 2 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41429, vol. 506, atti privati).

---

83. Dichiarazione del 10 luglio 1929:
Marchio di fabbrica n. 4992 per apparecchi misuratori del tempo.
Trasferito: dalla The Keystone Watch Case Company, a Filadelfia Pa., alla The Keystone Watch Case Corporation, a Riverside - New Jersey.
(Atto di cessione fatto a Filadelfia il 18 marzo 1929, registrato il 2 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41429, vol. 506, atti privati).

---

84. Dichiarazione del 10 luglio 1929:
Marchio di fabbrica n. 4993 per apparecchi misuratori del tempo.
Trasferito: dalla The Keystone Watch Case Company, a Filadelfia Pa., alla The Keystone Watch Case Corporation, a Riverside - New Jersey.
(Atto di cessione fatto a Filadelfia il 18 marzo 1929, registrato il 2 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41429, vol. 506, atti privati).

---

85. Dichiarazione del 10 luglio 1929:
Marchio di fabbrica n. 4994 per apparecchi misuratori del tempo.
Trasferito: dalla The Keystone Watch Case Company, a Filadelfia Pa., alla The Keystone Watch Case Corporation, a Riverside - New Jersey.
(Atto di cessione fatto a Filadelfia il 18 marzo 1929, registrato il 2 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41429, vol. 506, atti privati).

---

86. Dichiarazione del 10 luglio 1929:
Marchio di fabbrica n. 4995 per apparecchi misuratori del tempo.
Trasferito: dalla The Keystone Watch Case Company, a Filadelfia Pa., alla The Keystone Watch Case Corporation, a Riverside - New Jersey.
(Atto di cessione fatto a Filadelfia il 18 marzo 1929, registrato il 2 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41429, vol. 506, atti privati).

---

87. Dichiarazione del 10 luglio 1929:
Marchio di fabbrica n. 4998 per apparecchi misuratori del tempo.
Trasferito: dalla The Keystone Watch Case Company, a Filadelfia Pa., alla The Keystone Watch Case Corporation, a Riverside - New Jersey.
(Atto di cessione fatto a Filadelfia il 18 marzo 1929, registrato il 2 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41429, vol. 506, atti privati).

---

88. Dichiarazione del 10 luglio 1929.
Marchio di fabbrica n. 4999 per apparecchi misuratori del tempo.
Trasferito: dalla The Keystone Watch Case Company, a Filadelfia Pa., alla The Keystone Watch Case Corporation, a Riverside - New Jersey.
(Atto di cessione fatto a Filadelfia il 18 marzo 1929, registrato il 2 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41429, vol. 506, atti privati).

---

89. Dichiarazione del 10 luglio 1929:
Marchio di fabbrica n. 5000 per apparecchi misuratori del tempo.
Trasferito: dalla The Keystone Watch Case Company, a Filadelfia Pa., alla The Keystone Watch Case Corporation, a Riverside - New Jersey.
(Atto di cessione fatto a Filadelfia il 18 marzo 1929, registrato il 2 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41429, vol. 506, atti privati).

90. Dichiarazione del 10 luglio 1929:
Marchio di fabbrica n. 5001 per apparecchi misuratori del tempo.
Trasferito: dalla The Keystone Watch Case Company, a Filadelfia Pa., alla The Keystone Watch Case Corporation, a Riverside - New Jersey.
(Atto di cessione fatto a Filadelfia il 18 marzo 1929, registrato il 2 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41429, vol. 506, atti privati).

---

91. Dichiarazione del 10 luglio 1929:
Marchio di fabbrica n. 5002 per apparecchi misuratori del tempo.
Trasferito: dalla The Keystone Watch Case Company, a Filadelfia Pa., alla The Keystone Watch Case Corporation, a Riverside - New Jersey.
(Atto di cessione fatto a Filadelfia il 18 marzo 1929, registrato il 2 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41429, vol. 506, atti privati).

---

92. Dichiarazione del 10 luglio 1929:
Marchio di fabbrica n. 5003 per apparecchi misuratori del tempo.
Trasferito: dalla The Keystone Watch Case Company, a Filadelfia Pa. (S.U.A.), alla The Keystone Watch Case Corporation, a Riverside - New Jersey.
(Atto di cessione fatto a Filadelfia il 18 marzo 1929, registrato il 2 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41429, vol. 506, atti privati).

---

93. Dichiarazione del 10 luglio 1929:
Marchio di fabbrica n. 5004 per apparecchi misuratori del tempo.
Trasferito: dalla The Keystone Watch Case Company, a Filadelfia Pa. (S.U.A.), alla The Keystone Watch Case Corporation, a Riverside - New Jersey.
(Atto di cessione fatto a Filadelfia il 18 marzo 1929, registrato il 2 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41429, vol. 506, atti privati).

---

94. Dichiarazione del 2 agosto 1929:
Marchio di fabbrica n. 2900 per strofinacci ed altri panni per pulire, di cotone in tessuto.
Trasferito: dalla Jones Brothers Limited (Ditta), a Manchester, alla The Hollins Mill Company Limited, a Manchester.
(Atto di cessione fatto a Manchester il 29 maggio 1929, registrato il 25 luglio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2760, vol. 394, atti privati).

---

95. Dichiarazione del 2 agosto 1929:
Marchio di fabbrica n. 16756 per cotone in pezze.
Trasferito: dalla Jones Brothers Limited (Ditta), a Manchester, alla The Hollins Mill Company Limited, a Manchester.
(Atto di cessione fatto a Manchester il 29 maggio 1929, registrato il 25 luglio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2760, vol. 394, atti privati).

---

96. Dichiarazione del 25 settembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 12593 per sigarette.
Trasferito: dalla British Cigarette Company Ltd., a Shanghai (Cina), alla British Cigarette Company (E) Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Shanghai il 13 giugno 1929, registrato il 21 settembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6753, vol. 396, atti privati).

---

97. Dichiarazione del 25 settembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 12595 per sigarette.
Trasferito: dalla British Cigarette Company Ltd., a Shanghai (Cina), alla British Cigarette Company (E) Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Shanghai il 13 giugno 1929, registrato il 21 settembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6753, vol. 396, atti privati).

---

98. Dichiarazione del 25 settembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 12596 per sigarette.
Trasferito: dalla British Cigarette Company Ltd., a Shanghai (Cina), alla British Cigarette Company (E) Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Shanghai il 13 giugno 1929, registrato il 21 settembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6753, vol. 396, atti privati).

99. Dichiarazione del 25 settembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 12597 per sigarette.
Trasferito: dalla British Cigarette Company Ltd., a Shanghai (Cina), alla British Cigarette Company (E) Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Shanghai il 13 giugno 1929, registrato il 21 settembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6753, vol. 396, atti privati).

---

100. Dichiarazione del 25 settembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 12598 per sigarette.
Trasferito: dalla British Cigarette Company Ltd., a Shanghai (Cina), alla British Cigarette Company (E) Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Shanghai il 13 giugno 1929, registrato il 21 settembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6753, vol. 396, atti privati).

Roma, aprile 1932 - Anno X

Il direttore: A. JANNONI.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione Tabiele Maiole in provincia di Aosta.

Con R. decreto 23 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1932, registro 18, foglio 331, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Tabiele Maiolo, con sede in Borgomasino, provincia di Aosta.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 380 ditte, con un comprensorio di ettari 70.44.20 situati in comune di Borgomasino, da irrigare derivando l'acqua dal Naviglio d'Ivrea, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Borgomasino il 15 febbraio 1931 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(6423)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 25 agosto 1932-X, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Villani Giuliano, residente nel comune di San Severo, distretto notarile di Foggia, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 12 settembre 1932, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 30 agosto 1932 - Anno X

(6430)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 25 agosto 1932-X, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Filocamo Felice, residente nel comune di Roccella Jonica, distretto notarile di Gerace Marina, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 9 settembre 1932, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 30 agosto 1932 - Anno X

(6431)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 25 agosto 1932-X, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Carbonaro Filippo, residente nel comune di Acireale, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 10 settembre 1932, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 30 agosto 1932 - Anno X

(6432)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo per lo scambio dei pacchi postali fra l'Italia ed il Commonwealth d'Australia.

I sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto per conto dei rispettivi Governi le norme di cui ai seguenti articoli:

Art. 1.
Scambio di pacchi.

È istituito un regolare scambio di pacchi postali, sia ordinari che assicurati, tra il Commonwealt d'Australia e l'Italia. Lo scambio viene effettuato pel tramite degli uffici postali che saranno debitamente designati dalle rispettive Amministrazioni postali.

Art. 2.
Disposizioni dell'Accordo dell'Unione postale universale relativo ai pacchi postali.

Allo scambio dei pacchi postali tra l'Australia e l'Italia si applicano le disposizioni dell'Accordo di Londra dell'Unione postale universale per i pacchi postali, tranne nel caso che esse siano incompatibili con le disposizioni contenute nei seguenti articoli.

Art. 3.
Limiti di peso e misura.

1. La lunghezza dei pacchi postali non deve eccedere la misura di 3 piedi e 6 pollici (metri 1.07) e la somma della lunghezza del pacco più la circonferenza massima presa in senso diverso da quello della lunghezza non deve oltrepassare la misura di 6 piedi (metri 1,83).
2. Il peso dei pacchi impostati in Australia non deve eccedere le undici libbre inglesi e il peso dei pacchi impostati in Italia non deve oltrepassare i 5 chilogrammi.
3. I predetti limiti di peso e misura potranno essere soggetti a varianti previo reciproco accordo delle due Amministrazioni interessate.

Art. 4.
Affrancatura.

1. È obbligatorio il pagamento anticipato dell'affrancatura.
2. L'ammontare dell'affrancatura viene fissato tenendo conto delle somme spettanti alle singole Amministrazioni cooperanti al trasporto di pacchi per terra o per mare (comprese le Amministrazioni delle due Nazioni contraenti).
3. L'Amministrazione di ciascuna Nazione contraente deve notificare all'altra la tariffa fissata per l'affrancatura nonchè ogni eventuale successiva modificazione della tariffa stessa.

Art. 5.
Pagamento del trasporto marittimo.

1. Le spese pel trasporto marittimo dei pacchi fino al paese di destinazione sono sopportate dall'Amministrazione che avrà effettuato la spedizione dei pacchi.
2. Le due Amministrazioni contraenti stabiliranno di comune accordo la via per la quale i pacchi dovranno essere instradati nonchè i porti ove i pacchi dovranno essere scaricati.
3. Qualora per il trasporto dei pacchi l'Amministrazione postale italiana si serva di piroscafi sotto contratto col Commonwealth d'Australia, essa dovrà pagare tale servizio all'Amministrazione postale australiana, in conformità della tariffa generale in vigore presso detta Amministrazione.

Art. 6.
Pacchi in transito.

1. Ciascuno dei due Paesi contraenti può utilizzare il servizio postale dell'altro per l'inoltro di pacchi diretti in località e paesi coi quali quest'ultimo abbia regolare servizio di pacchi postali.
2. Salvo accordi in contrario il servizio dei pacchi in transito si intende effettuato allo scoperto.

3. Il pagamento del servizio dei pacchi in transito viene eseguito in base alla tariffa generale per i pacchi in transito vigente presso l'Amministrazione creditrice.

Art. 7.
Pacchi « espressi ».

Salvo eventuali futuri accordi in contrario non è ammesso il servizio di pacchi « espressi » fra le due Nazioni contraenti.

Art. 8.
Ritiro dei pacchi - Modificazioni d'indirizzo.

Non è consentita la restituzione, o modificazione d'indirizzo, di un pacco quando il medesimo sia già stato spedito. Sarà comunque in facoltà delle due Amministrazioni lo stabilire nel futuro l'istituzione di dette facilitazioni a condizioni soddisfacenti per entrambe le parti.

Art. 9.
Rispedizione di pacchi.

Per la rispedizione di un pacco:

a) da uno dei Paesi contraenti ad un terzo paese, oppure

b) dal Paese contraente di destinazione al Paese contraente di origine,

sarà esatta un'affrancatura addizionale calcolata in base alla tariffa vigente per il trasporto dei pacchi dal paese che effettua la rispedizione al paese al quale il pacco stesso viene inoltrato.

Art. 10.
Pagamento contro assegno.

Il servizio contro assegno non è consentito nè per pacchi scambiati tra le due Nazioni contraenti, nè per pacchi provenienti da un terzo paese e ricevuti da uno dei Paesi contraenti per inoltro all'altro.

Sarà tuttavia in facoltà delle due Amministrazioni di accordarsi nel futuro per l'istituzione di detto servizio, in modo soddisfacente per entrambe le parti.

Art. 11.
Pacchi assicurati.

Per lo scambio tra i due Paesi contraenti di pacchi postali assicurati, si applicano le norme dei capitoli dal IV al VII incluso dell'Accordo di Londra dell'Unione postale universale, salvo quando dette norme siano incompatibili col contenuto dei seguenti paragrafi:

a) Ciascuna Amministrazione ha il diritto di fissare la tariffa dei diritti di assicurazione da esigersi per i pacchi da essa spediti.

b) L'Amministrazione creditrice ha il diritto di fissare la somma spettantele per il rischio assunto su pacchi ricevuti per la consegna, o per l'inoltro ad un terzo paese.

c) Salvo quanto disposto dal paragrafo precedente, la somma spettante:

1° all'Italia per pacchi provenienti dall'Australia,
2° all'Australia per pacchi provenienti dall'Italia,

è fissata in cinque centesimi oro per ogni 300 franchi oro (o frazione) del valore assicurato di ogni pacco.

d) Salvo, del pari, le disposizioni del paragrafo *b*) l'importo addizionale spettante all'Amministrazione australiana per rischio marittimo, qualora i pacchi siano spediti dall'Italia su navi sotto contratto postale col Commonwealth d'Australia, sarà di 10 centesimi oro per ogni 300 franchi oro (o frazione) del valore assicurato di ogni pacco.

e) Le norme di cui al capitolo V dell'Accordo per i pacchi postali dell'Unione postale universale non sono applicabili al presente Accordo.

f) Lo smarrimento, la manomissione e l'avaria subiti da pacchi non assicurati non dànno diritto a risarcimenti od indennizzi di sorta.

Art. 12.
Ripartizione dell'affrancatura.

1. Per i pacchi spediti dall'Australia diretti in Italia, spettano all'Amministrazione italiana 85 centesimi oro per ogni pacco del peso fino ad un chilogrammo, e 125 centesimi oro per ogni pacco del peso di oltre 1 chilogrammo e fino a 5 chilogrammi.

2. Per i pacchi spediti dall'Italia diretti in Australia, spetta all'Amministrazione australiana la somma di:

fino a 1 chilogrammo	1 franco oro
da più di 1 chilogrammo, fino a 3 chilogrammi .	2 franchi oro
da più di 3 chilogrammi, fino a 5 chilogrammi .	3 franchi oro.

3. È in facoltà dell'Amministrazione creditrice di modificare le attribuzioni soprascritte, dopo un periodo di quattro mesi dalla data della relativa notificazione all'altra Amministrazione, se la notificazione stessa avviene per posta ordinaria, ovvero di tre mesi se la notificazione avviene per telegrafo.

Art. 13.
Posta aerea.

Salvo futuri eventuali accordi in materia, da stabilirsi di comune accordo fra le due Amministrazioni, i servizi postali aerei delle due Nazioni non sono utilizzati per lo scambio di pacchi postali fra l'Italia e il Commonwealth d'Australia.

Art. 14.
Regolamenti.

Per lo scambio dei pacchi tra l'Italia e l'Australia si applicano le norme del « Regolamento per l'esecuzione dell'Accordo per i pacchi postali dell'Unione postale universale », salvo quando le stesse siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo o con altra reciproca intesa fra le due Amministrazioni, concernenti pratiche e procedimenti relativi ai pacchi postali.

Art. 15.
Contabilità.

1. Ogni Amministrazione deve compilare dei conti particolareggiati trimestrali relativi ai pacchi ricevuti dall'altra Amministrazione.

2. L'Amministrazione italiana deve compilare conti separati per i carichi di pacchi postali ricevuti da ogni ufficio postale australiano di cambio.

3. I conti separati sono riassunti in un conto unico, ed il conto così ottenuto, unitamente ai suddetti conti separati, ai fogli di via ed agli altri documenti necessari è inviato per la verifica all'Amministrazione interessata, entro il trimestre successivo a quello cui si riferiscono i sopradescritti documenti.

4. I conti trimestrali, dopo verifica e benestare sono ricpilogati dall'Amministrazione creditrice in un conto annuale generale. Salvo eventuali accordi in contrario tra le due Amministrazioni, il saldo del conto annuale viene liquidato pel tramite dell'ispettore, ragioniere capo presso la Direzione generale delle poste di Londra.

Art. 16.
Questioni di dettaglio.

È in facoltà delle Amministrazioni delle due Nazioni di definire di mutuo accordo tutte le questioni di dettaglio che possono sorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo, ed in merito allo scambio dei pacchi postali.

Art. 17.
Durata dell'Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno 1° di luglio 1932, e sarà valido fino ad un anno dopo la data in cui una delle parti avrà notificato all'altra la propria intenzione di rescinderlo.

Fatto in doppio originale, in lingua italiana ed inglese, i due testi facendo egualmente fede.

Dato a Roma, il 18 febbraio 1932.

COSTANZO CIANO.

Dato a Melbourne, il 1° giugno 1932.

I. E. FENTON.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

(6148)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.